

Alla pag. 500 sostituire il sotto-paragrafo 11.16.1 “L’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)” col testo che segue (in blu le integrazioni rispetto al testo)

11.16.1 L’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)

Nel sistema scolastico la verifica del rispetto degli *standard* è valutata mediante le attività predisposte dall’INVALSI.

L’INVALSI è un Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che ha raccolto l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE), istituito con i decreti delegati del 1974⁶⁰: *la trasformazione fu operata con D.Lgs. n. 258/1999, che integrò le funzioni originarie del CEDE con quelle di “Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione” (art. 1, c. 1: vedi par. 11.10.4).*

Sotto il profilo giuridico, l’INVALSI rientra nella categorie delle “Agenzie”, normate dal Titolo II del D. Lgs. n. 300/1999. L’Agenzia comporta una formula organizzativa che scorpora dall’organizzazione diretta dei Ministeri alcune rilevanti funzioni che possono essere più efficacemente svolte attraverso il loro conferimento a strutture fornite di autonomia e sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il comma 1 dell’articolo 8 esordisce affermando che le agenzie “*svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici*”.

Il comma 2 dell’articolo 8 dispone che “*esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4 e secondo le disposizioni generali dettate dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 [leggasi: n. 165 del 2001] e successive modificazioni*”.

~~L’istituzione dell’INVALSI è stata operata con legge n. 53/2003, il cui art. 3 “Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione” così recita al comma 1:~~

Con l’entrata in vigore della legge n. 53/2003, le azioni dell’INVALSI sono state finalizzate alla valutazione degli apprendimenti e della qualità del rinnovato sistema educativo di istruzione e di formazione. L’art. 3 di tale legge “Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione” così recita al comma 1: “Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema

⁶⁰ La sua istituzione risale al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, “Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti”, il cui art. 12 “Centro europeo dell’educazione” così recita:

“E’ istituito, con sede in Frascati, villa Falconieri, il Centro europeo dell’educazione, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l’elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull’attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

In particolare il Centro europeo dell’educazione attende a studi e ricerche:

- 1) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
- 2) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;
- 3) sui problemi dell’apprendimento e della relativa valutazione;
- 4) sull’innovazione educativa e sull’aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;
- 5) sull’impiego delle tecnologie educative”.

educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

(...)

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno".

Le norme attuative sono state emanate con D. Lgs. n. 286 dell'11 novembre 2004.

Nella successiva legislatura è stata emanata la legge n. 176/2007, la quale, in sostanziale continuità (almeno questa volta: segno che la responsabilità dell'efficienza del servizio nazionale dell'istruzione è avvertita al di là degli schieramenti) con la norma sopra riportata, prevede che (art. 1, comma 5): *"A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.*